



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità

DETERMINAZIONE PROT. N 6743 REP. N. 201 DEL 15.04.2015

Oggetto: Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39, art. 7 e 8. Registro Generale del Volontariato. Cancellazioni.

Il Direttore del Servizio

- VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7.1.1977, n. 1, e ss.mm.ii. recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la legge regionale 13.11.1998, n. 31, e ss.mm.ii. recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione;
- VISTA la legge regionale 13.09.1993, n. 39, concernente la disciplina dell'attività di volontariato;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 127 prot. n. 24579 del 14.11.2014, con il quale alla Dott.ssa Cinzia Laconi sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Direzione Generale della Presidenza della Regione;
- VISTO l'art. 5 della legge regionale 13.09.1993, n. 39, il quale istituisce il Registro Generale del Volontariato presso la Presidenza della Regione;
- VISTI gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 39/93 che disciplinano la revisione del Registro Generale e la cancellazione delle Organizzazioni dallo stesso Registro;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della predetta legge, si è provveduto ad inviare le diffide tramite raccomandata con avviso di ricevimento alle Organizzazioni che non hanno prodotto nei termini la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge regionale;
- CONSIDERATO che dagli avvisi postali di ricevimento si rileva che le diffide abbiano prodotto il loro effetto in quanto sono state rispedite al mittente con la motivazione: "compiuta giacenza" o "prese in carico" dalle Organizzazioni;
- ACCERTATO che trascorso il termine di trenta giorni previsto all'art. 7, comma 3, della legge regionale 13.09.1993, n. 39 senza che le Organizzazioni abbiano ottemperato all'obbligo della presentazione della citata documentazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità

Determinazione n. 201

del 15.04.2015

RITENUTO pertanto, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 13.9.1993, n. 39 alla cancellazione dal Registro Generale del Volontariato delle 5 Organizzazioni riportate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

DETERMINA

di disporre, per le motivazioni riportate nelle premesse, la cancellazione dal Registro Generale del Volontariato delle 4 Organizzazioni riportate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini stabiliti dalla legge.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale.

Copia della presente determinazione è trasmessa, al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio
F.to Dott.ssa Cinzia Laconi